

Consiglio nazionale

21.3516

Interpellanza del Gruppo liberale radicale

Garantire il mantenimento della via bilaterale: interessi dei dipartimenti?

Testo dell'interpellanza del 4 maggio 2021

I negoziati sull'Accordo istituzionale sono in una fase delicata. Le divergenze tra l'UE e la Svizzera sulle questioni in sospeso rimangono importanti. Nel caso di un'eventuale interruzione dei negoziati vi è il rischio di conseguenze negative che riguarderebbero tutti i dipartimenti. Di conseguenza, ogni dipartimento ha un grande interesse a garantire il mantenimento della via bilaterale. Chiediamo al Consiglio federale di spiegare come si dovrà procedere nel caso di fallimento dell'Accordo istituzionale e, in particolare, di rispondere alle seguenti domande.

1. DFAE: come pensa il Consiglio federale di sviluppare le relazioni bilaterali con l'UE se l'Accordo istituzionale dovesse fallire?
2. DEFR: come intende il Consiglio federale fare in modo che la Svizzera possa partecipare a Orizzonte Europa e a Erasmus plus? Come vuole il Consiglio federale attutire gli svantaggi di una mancata associazione per il polo di ricerca e formazione svizzero? Come intende il Consiglio federale portare avanti l'aggiornamento dell'MRA per i settori interessati (tecnologia medico-sanitaria, farmaceutica, ingegneria meccanica ecc.)?
3. DFI: quali sarebbero le conseguenze per l'accordo sulla salute già negoziato? C'è il rischio di un'esclusione costante dal sistema di allarme rapido e di reazione dell'UE (SARR)? Quali sono le conseguenze del mancato aggiornamento dell'MRA per l'industria farmaceutica?
4. DFF: come sarebbe colpito nel lungo periodo il settore dei servizi finanziari? Quali opportunità alternative di cooperazione con l'UE sono ipotizzabili? Quali sono le possibilità di riottenere l'equivalenza borsistica? Oltre alla contromisura esistente, sono previste altre misure?
5. DATEC: la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e la stabilità della rete non possono essere garantite da un solo Paese nel mercato europeo dell'elettricità, che è così integrato. Come possono essere assicurate in Svizzera senza un accordo sull'energia elettrica? Una stretta cooperazione è fondamentale anche nel settore dei trasporti. Quali sono le possibili conseguenze riguardo alla prevista adesione all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA)?
6. DFGP: il Consiglio federale teme un rifiuto dell'equivalenza della protezione dei dati da parte dell'UE e come reagirebbe in questo caso? Quali piani ha il Consiglio federale per compensare gli oneri amministrativi supplementari e il maggior rischio di sanzioni? In che misura l'accordo aggiuntivo nel campo della gestione delle frontiere e dei visti (BMVI) è a rischio?
7. DDPS: quali sarebbero le conseguenze sul fronte delle azioni per garantire la cybersicurezza?

Senza motivazione

Risposta del Consiglio federale

1. Contemporaneamente alla decisione di porre fine ai negoziati sull'accordo istituzionale, il Consiglio federale ha ribadito il suo interesse a portare avanti, nei rapporti con l'UE, la collaudata via bilaterale. Anche senza accordo istituzionale, la Svizzera rimane un partner affidabile e impegnato dell'UE e dei suoi Stati membri. Per stabilizzare la cooperazione bilaterale, il 26 maggio 2021 il Consiglio federale ha adottato una serie di misure. Innanzitutto si adopererà affinché il Parlamento sblocchi rapidamente il secondo contributo svizzero ad alcuni Paesi membri dell'Unione e si giunga in tempi brevi a una finalizzazione del memorandum d'intesa (MoU) con l'UE. L'Esecutivo propone inoltre all'UE di avviare un dialogo politico strutturato, per esempio a livello ministeriale, allo scopo di sviluppare e attuare un'agenda condivisa sulla futura collaborazione, nell'interesse di entrambe le parti. Infine, il Consiglio federale sta esaminando la possibilità di ridurre autonomamente le differenze tra il diritto svizzero e quello dell'UE, sempre che ciò risponda agli interessi della Svizzera.

2. Il Consiglio federale si impegna per una continuazione della partecipazione della Svizzera al pacchetto Orizzonte 2021-2027 e per un'associazione del nostro Paese a Erasmus plus. Se ciò non sarà possibile, il messaggio di finanziamento del pacchetto Orizzonte permetterà il finanziamento diretto dei ricercatori svizzeri che collaborano a progetti UE aperti a Paesi terzi. Nel caso di Erasmus plus potrà essere portata avanti la soluzione svizzera esistente volta a promuovere gli scambi e la mobilità nel campo della formazione. L'aggiornamento regolare dell'MRA resta una priorità per il Consiglio federale. Benché l'accordo non contenga alcun obbligo legale che garantisca un aggiornamento tempestivo, il suo buon funzionamento è in linea di principio nell'interesse di entrambe le parti. Nel settore dei dispositivi medici la Svizzera cercherà di concordare a breve termine con l'UE disposizioni transitorie equilibrate per i prodotti conformi al diritto previgente. L'ordinanza relativa ai dispositivi medici è stata rivista il 19 maggio 2021 (RU 2021 281) per garantire la disponibilità in Svizzera di dispositivi sicuri e la sorveglianza del mercato anche senza aggiornare l'MRA. Sono state prese in considerazione le preoccupazioni del settore interessato.

3. L'UE fa dipendere la conclusione dell'accordo nel campo della sanità pubblica dall'accordo istituzionale. Data l'attuale situazione pandemica, la Commissione europea ha accordato alla Svizzera un accesso temporaneo e limitato al meccanismo di gestione delle crisi dell'UE su una base ad hoc. Senza un accordo, la Svizzera può essere esclusa in qualsiasi momento dalla partecipazione a questo meccanismo. Nel settore farmaceutico l'abolizione dell'MRA avrebbe un impatto negativo sulle attività di ispezione (p. es. potrebbe portare a un aumento massiccio delle ispezioni UE in Svizzera) oltre che sui vaccini e gli emoderivati. Nel caso dei dispositivi medici, verrebbe a cadere l'agevolazione reciproca degli scambi commerciali, la cooperazione a livello di sorveglianza del mercato risulterebbe limitata e la sicurezza dei pazienti non sarebbe più altrettanto garantita.

4. Nel campo dei servizi finanziari ci sono già segni di un graduale spostamento delle attività verso l'area UE. Nelle sue relazioni con l'UE e i Paesi limitrofi, il Consiglio federale sostiene la ricerca di soluzioni praticabili per l'accesso al mercato, compreso il riconoscimento dell'equivalenza della regolamentazione e della vigilanza svizzera. Inoltre, l'Esecutivo continua ad adoperarsi per un riconoscimento illimitato dell'equivalenza borsistica (cfr. risposta all'interrogazione Nussbaumer 20.1073).

5. Un accordo sull'energia elettrica per il momento non sembra realistico. La mancanza di un accordo in questo ambito potrebbe portare a un aumento dei flussi di elettricità non pianificati attraverso la Svizzera, con conseguenti rischi per la stabilità della rete. Al fine di garantire la sicurezza della rete svizzera, Swissgrid ha avviato trattative con 14 operatori di rete europei. L'esito di questi negoziati per il momento è incerto. Il DATEC sta anche esaminando, insieme a Swissgrid ed ElCom, altre soluzioni tecniche miranti ad assicurare l'approvvigionamento e la stabilità della rete svizzera. I colloqui sull'adesione all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) sono attualmente sospesi perché connessi alla revisione dell'Accordo sui trasporti terrestri, necessaria per l'attuazione del pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario UE (4RP TP). La Commissione europea, tuttavia, non dispone ancora di un mandato di negoziazione e dall'inizio del 2020 lo ha subordinato a progressi sull'accordo istituzionale. Una soluzione transitoria per il 4 RP TP ha potuto essere prorogata fino alla fine del 2021, riducendo l'onere amministrativo per i richiedenti (imprese ferroviarie e industria del materiale rotabile). Il DATEC punta ad attuare in modo indipendente il 4 RP TP; un'adesione separata all'ERA è ancora in fase di analisi.

6. La decisione dell'UE del 25 agosto 2000, che conferma l'equivalenza della protezione dei dati svizzera, rimarrà in vigore finché non sarà revocata, modificata o sospesa dalla Commissione europea. Nel quadro della valutazione delle vigenti decisioni della Commissione europea, il Consiglio federale non ha individuato alcun elemento che dimostri che, con la nuova legge sulla protezione dei dati adottata il 25 settembre 2020 (FF 2020 6695), il diritto svizzero non soddisfi i requisiti richiesti. Se la Commissione dovesse mettere in discussione l'equivalenza della protezione dei dati svizzera, dovrebbe avviare consultazioni con la Svizzera per correggere la situazione. Il regolamento UE su cui si basa lo strumento di sostegno per la gestione delle frontiere e i visti (*Border Management and Visa Instrument, BMVI*) è uno sviluppo di Schengen. L'associazione della Svizzera a Schengen e Dublino non è stata finora toccata dalle questioni istituzionali. Anche nelle discussioni preliminari informali con la Commissione europea su un accordo supplementare, necessario per la partecipazione della Svizzera al BMVI, non è stata stabilita una tale connessione.

7. Nel settore della difesa informatica il Consiglio federale non prevede conseguenze immediate. La Svizzera può partecipare ai lavori della NATO sulla difesa informatica nel quadro del programma «Partnership for Peace». Conduce inoltre un dialogo bilaterale con importanti Stati partner. Anche la lotta contro la cibercriminalità potrà essere portata avanti nell'ambito della cooperazione internazionale ed europea di polizia che si svolge sul piano bilaterale e nel contesto degli accordi Europol e di associazione Schengen. Nel caso della cibersicurezza civile non è ancora possibile valutare pienamente quali saranno le ripercussioni sulla cooperazione con l'UE e in particolare con l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA).

Si allega una tabella riassuntiva degli effetti della mancata conclusione di un accordo istituzionale. Per quanto riguarda le conseguenze e le misure di attenuazione, questa

tabella è la versione più aggiornata della panoramica utilizzata dal Consiglio federale il 26 maggio 2021 come base decisionale.

Mancata conclusione dell'Accordo istituzionale: conseguenze e pianificazione di misure di attenuazione

Dossier	Conseguenze	Misure di attenuazione
Accordi di accesso al mercato esistenti		
<p>MRA <i>(Accordo sull'abolizione degli ostacoli non tariffari al commercio attraverso il reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità).</i></p> <p>Capitolo 4 Dispositivi medici</p> <p>→ DEFR/DFI</p>	<p>La Commissione europea ha rifiutato l'aggiornamento del capitolo 4 (Dispositivi medici), previsto per maggio 2021, a causa del legame con l'Accordo istituzionale da lei voluto. Il 31 marzo 2021 la Commissione europea ha presentato una proposta di applicazione limitata: i prodotti con certificati secondo il «diritto anteriore» dovrebbero continuare a beneficiare delle facilitazioni dell'MRA durante un periodo di transizione. Tuttavia, l'aggiornamento completo continua a essere legato ai progressi fatti nell'ambito dell'Accordo istituzionale. Dal 27 maggio 2021 la Svizzera sarà quindi considerata un Paese terzo per quanto riguarda i prodotti soggetti al «nuovo diritto» (dal 27 maggio 2022 anche per i dispositivi medico-diagnostici in vitro).</p> <p>→ Le facilitazioni commerciali per i prodotti soggetti al «nuovo diritto» decadono con l'esportazione nell'UE e non possono essere consentite unilateralmente.</p> <p>→ Elevati investimenti per il settore medtech svizzero per soddisfare i «requisiti di Stato terzo» dell'UE. Questo porta a svantaggi competitivi e alla perdita di attrattiva della Svizzera. Il settore medtech stima complessivamente costi iniziali supplementari di 110 milioni di franchi e costi annui ricorrenti di 75 milioni di franchi (= costi supplementari del 2% delle attuali esportazioni del settore nell'UE).</p> <p>→ Minaccia per la sicurezza degli approvvigionamenti: rischio della mancanza (temporanea) di una parte dell'offerta di prodotti in Svizzera (fino al 12% secondo stime di Swiss Medtech), poiché i costi amministrativi per determinati importatori stranieri sarebbero considerati sproporzionati rispetto all'importanza del mercato svizzero (sarebbero necessari 5000 nuovi rappresentanti di produttori stranieri in Svizzera).</p> <p>→ Interruzione della cooperazione con l'UE nel campo della sorveglianza del mercato con ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti e conseguenze finanziarie per la creazione di una sorveglianza indipendente.</p> <p><u>Prossimi aggiornamenti</u></p>	<p><u>Completato o in corso</u> Preparativi delle aziende per soddisfare i requisiti di Stato terzo dell'UE: istituzione di un rappresentante giuridico nell'UE, nuova etichettatura della gamma di prodotti, certificati di un organismo di valutazione della conformità dell'UE.</p> <p><u>In corso/pianificato</u> Lavorare al «piano B» per i dispositivi medici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fase transitoria di 1-2 anni: misure per mitigare le conseguenze dell'abolizione dell'MRA nell'ambito della sicurezza degli approvvigionamenti e della sorveglianza del mercato in Svizzera dal 27 maggio 2021. Introduzione di nuovi requisiti per gli attori economici in Svizzera con periodi transitori graduati in base alle classi di rischio, per tener conto dell'aspetto di un approvvigionamento sufficiente di dispositivi medici in Svizzera. In questa fase sarebbe possibile un ritorno all'MRA entro 3-6 mesi ma, eventualmente, sarebbe tuttavia necessario adeguare singole disposizioni del diritto di esecuzione. • A medio termine, senza un aggiornamento dell'MRA in 1-2 anni: istituzione di una sorveglianza del mercato svizzera indipendente per garantire l'approvvigionamento della Svizzera con dispositivi medici sicuri.

	<ul style="list-style-type: none"> • Ulteriore aggiornamento del capitolo 4 per maggio 2022 (Dispositivi medico-diagnostici in vitro). • Aggiornamento previsto del capitolo 1 (Macchine) conformemente alla proposta della Commissione UE per un regolamento sulle macchine e uno sull'intelligenza artificiale (2023/2024 al più presto). 	
<p>Accordo sui trasporti terrestri</p> <p>→ DATEC</p>	<p>Secondo la Commissione europea, senza un accordo istituzionale l'UE in linea di principio è disposta ad aggiornare solo gli accordi di accesso al mercato esistenti, a meno che non siano in gioco interessi superiori dell'Unione.</p> <p>A causa dei notevoli interessi dell'UE in questo settore, l'accordo sui trasporti terrestri continua a essere regolarmente aggiornato in ampie parti. Ultimo aggiornamento: dicembre 2020.</p> <p><u>Prossimi aggiornamenti</u> Mobility Package (trasporto stradale): l'attuazione è prevista in varie fasi nel corso dei prossimi anni.</p> <p>Attuazione del quarto pacchetto ferroviario: la Commissione europea fa dipendere l'adeguamento dell'accordo dai progressi nell'ambito dell'Accordo istituzionale. I relativi negoziati sono attualmente bloccati. Il pacchetto sarà attuato, per quanto possibile, unilateralmente a livello nazionale. I relativi lavori sono in corso.</p> <p>→ Aumento delle spese per le aziende svizzere (da giugno 2019 l'ERA è l'unica autorità europea a rilasciare le autorizzazioni del veicolo e i certificati di sicurezza per le linee ferroviarie transfrontaliere).</p>	<p><u>In corso:</u> In quanto parte di vari accordi internazionali nel campo del trasporto ferroviario (OTIF), la Svizzera applica le disposizioni internazionali per quanto riguarda i trasporti terrestri. Ciò garantisce un certo grado di armonizzazione, anche con l'UE. Non implica però un accesso al mercato interno dell'UE.</p> <p>Attuazione del quarto pacchetto ferroviario: grazie a una soluzione transitoria temporanea fino a fine 2021, la Svizzera può partecipare parzialmente al sistema di omologazione dell'ERA, riducendo considerevolmente l'onere amministrativo per i richiedenti (imprese ferroviarie). Nel dicembre 2021 la soluzione transitoria dovrebbe essere prorogata di un altro anno mediante una decisione del Comitato misto.</p>
<p>Accordo sul trasporto aereo</p> <p>→ DATEC</p>	<p>Secondo la Commissione europea, senza un accordo istituzionale l'UE in linea di principio non è più disposta ad aggiornare gli accordi di accesso al mercato esistenti, a meno che non siano in gioco interessi superiori dell'Unione.</p> <p>L'Accordo sul trasporto aereo continuerà a essere aggiornato regolarmente visti i grandi interessi dell'UE in questo settore (equivalenza nel campo della sicurezza aerea – <i>safety</i> e <i>security</i> – e delle operazioni di volo). Ultimo aggiornamento: dicembre 2020. Le prossime scadenze sono fissate per giugno-luglio e dicembre 2021. Un mancato aggiornamento non è molto probabile.</p>	<p><u>In corso</u> In quanto parte di vari accordi internazionali nel campo del trasporto aereo (Chicago, Montreal), la Svizzera applica le disposizioni internazionali per quanto riguarda la sicurezza. Ciò garantisce un certo grado di armonizzazione, anche con l'UE. Non implica però un accesso al mercato interno dell'UE.</p>
<p>Accordo sul commercio di prodotti agricoli incl. accordo veterinario</p>	<p>Secondo la Commissione europea, senza un accordo istituzionale l'UE in linea di principio non è più disposta ad aggiornare gli accordi di accesso al mercato esistenti, a meno che non siano in gioco interessi superiori dell'Unione.</p> <p>Vari allegati dell'Accordo agricolo dovrebbero essere aggiornati, ma l'UE ha bloccato l'aggiornamento o lo ha collegato all'accordo istituzionale:</p>	<p><u>In corso</u> I lavori per garantire il mantenimento dell'equivalenza, anche in campo veterinario, saranno portati avanti (adeguamento autonomo se necessario, anche se l'Accordo non potesse essere aggiornato). È difficile dire se questo adeguamento non riconosciuto sarà sufficiente per assicurare l'accesso al mercato dell'UE. Potranno probabilmente essere evitati, comunque, costi più elevati nel caso dell'importazione di mezzi di produzione.</p>

<p>→ DEFR/DFI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • aggiornamenti degli allegati 4 (settore fitosanitario), 5 (alimentazione animale) e 6 (sementi); • aggiornamento dell'accordo veterinario (allegato 11) non più effettuato dal 2018 – non sono inclusi importanti cambiamenti sopravvenuti nel frattempo (nuova legge sulla salute degli animali e nuovo regolamento sui controlli dell'UE). <p>→ Senza l'aggiornamento degli allegati, l'accordo non garantisce il riconoscimento dell'equivalenza delle basi giuridiche. A medio termine, ciò potrebbe far sorgere problemi e ostacoli tecnici al commercio bilaterale (p. es. la reintroduzione di certificazioni e controlli alle frontiere sulle esportazioni).</p> <p>→ Inoltre, senza un aggiornamento dell'Accordo, in alcuni casi i controlli previsti (p. es. controlli fitosanitari) per i prodotti provenienti da Paesi terzi e destinati alla Svizzera non verrebbero più effettuati al primo punto di accesso al mercato dagli Stati membri dell'UE.</p>	<p><u>A medio termine</u></p> <p>Saranno eventualmente intensificati gli sforzi per concludere accordi con Paesi terzi. A causa delle dimensioni e della vicinanza geografica, la perdita o il deterioramento dell'accesso al mercato interno dell'UE possono però difficilmente essere compensati. Anche la fattibilità sul piano della politica interna è molto dubbia.</p>
<p>Accordo sulla libera circolazione delle persone</p> <p>→ DFGP / DEFR</p>	<p>Secondo la Commissione europea, senza un accordo istituzionale l'UE in linea di principio non è più disposta ad aggiornare gli accordi di accesso al mercato esistenti, a meno che non siano in gioco interessi superiori dell'Unione.</p> <p>L'aggiornamento dell'Allegato III (reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone è in preparazione e i lavori interni sono in corso. Non c'è alcuna indicazione che la revisione dell'Allegato III dell'ALC sarà inquadrata nel contesto dell'Accordo istituzionale.</p>	
<p>Dossier in fase di negoziazione</p>		
<p>Energia elettrica (partecipazione della Svizzera al mercato interno europeo dell'elettricità, incluso l'accesso alle piattaforme di trading dell'UE)</p> <p>→ DATEC</p>	<p>La Commissione europea fa dipendere la conclusione dell'accordo sull'energia elettrica dall'Accordo istituzionale. Negoziati sospesi (ultima tornata negoziale: luglio 2018).</p> <p>→ Esclusione della Svizzera dalle piattaforme di trading dell'UE (<i>market coupling, balancing</i>) con conseguenze negative per la stabilità della rete e la sicurezza dell'approvvigionamento. A causa degli scambi più dinamici all'interno dell'UE, i flussi di energia elettrica non pianificati (<i>loop flows</i>) attraverso la Svizzera che possono mettere a rischio la rete sono in aumento.</p> <p>→ Le società del settore stimano le opportunità commerciali perse in centinaia di milioni di franchi. Uno studio dell'EPFL ipotizza un deficit commerciale aggiuntivo a lungo termine (2030) che potrebbe arrivare a un miliardo di franchi all'anno.</p>	<p><u>In corso</u></p> <p>Per garantire la stabilità della rete e ridurre al minimo il rischio di flussi non pianificati attraverso la Svizzera, nel 2019 la Commissione europea ha dato il via libera ad accordi tecnici (di diritto privato) tra Swissgrid e i gestori di rete europei (da un lato con 13 gestori di rete dell'Europa occidentale/centrale, dall'altro con l'Italia). L'intenzione è quella di integrare meglio la Svizzera nelle piattaforme di trading <i>Dayahead</i> e <i>Intraday</i> in modo da evitare questi flussi non pianificati.</p> <p>Swissgrid ha presentato un ricorso di annullamento contro la Commissione europea (DG Energia) alla CGUE. Il ricorso è stato innescato dalla richiesta della DG Energia agli operatori di rete europei di escludere Swissgrid dalla piattaforma di trading TERRE sulla quale viene scambiata l'energia di regolazione, ovvero energia elettrica impiegata per mantenere la stabilità della rete (<i>bilanciamento</i>).</p> <p><u>Pianificato</u></p>

		Continuazione della soluzione di emergenza CH/DE/FR (misure coordinate) in caso di problemi gravi (<i>loop flows</i>) che possono mettere a rischio la rete (p. es. per evitare un blackout). Negoziata ogni anno per la stagione invernale, potrebbe essere portata avanti nell'inverno 2021-2022.
<p>Sanità pubblica (negoziati sulla cooperazione nel campo della sanità pubblica)</p> <p>→DFI</p>	<p>La Commissione europea fa dipendere la conclusione dell'accordo nel campo della sanità pubblica dall'Accordo istituzionale. A livello tecnico, nel 2018 è stata consolidata una bozza di testo. Nell'autunno 2020 sono ripresi i colloqui in merito, tra cui vari colloqui esplorativi sulle prestazioni medico-sanitarie transfrontaliere (<i>Cross Border Health Care</i>).</p> <p>→ Senza accordo nessuna garanzia di partecipazione della Svizzera al sistema europeo di allarme rapido, prevenzione e controllo contro i rischi sanitari transfrontalieri (concerne il sistema di allarme rapido e di reazione SARR o <i>Early Warning and Response System</i>; il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie CEPCM; e il programma pluriennale dell'UE per la salute EU4Health).</p> <p>→ Nessuna partecipazione diretta ad acquisti comuni da parte dell'UE o ad altre contromisure mediche in caso di crisi (<i>medical countermeasures</i>).</p> <p>→ Nessuna partecipazione al programma pluriennale dell'UE per la salute che finanzia progetti in questo ambito conformemente ai programmi di lavoro annuali.</p> <p>→ Nessuna partecipazione ai dialoghi sugli orientamenti strategici per la ricerca di soluzioni di politica sanitaria europea, per esempio a seguito della pandemia di COVID-19.</p>	<p><u>In corso</u> Integrazione formale ad hoc nel dispositivo di crisi dell'UE in caso di crisi (e cioè nel sistema SARR e nell'HSC), come è attualmente il caso per la pandemia da coronavirus. Questa integrazione permette una cooperazione limitata, temporanea e non riconosciuta tramite un accordo.</p> <p>Rafforzamento unilaterale del dispositivo di prevenzione e di gestione delle crisi attraverso risorse aggiuntive.</p> <p>Incremento della cooperazione bilaterale con gli Stati dell'UE e con Stati terzi. Per esempio esiste un accordo bilaterale con la Francia sullo scambio transfrontaliero di informazioni in caso di pandemia e uno sulla cooperazione transfrontaliera nel settore sanitario e, da poco, un accordo tra la Svizzera e la Germania sul collegamento bilaterale delle app COVID.</p> <p>Maggiore impegno in organizzazioni e iniziative internazionali: se del caso, incremento della cooperazione con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), in generale, e per il Regolamento sanitario internazionale (RSI) nonché nel quadro della <i>Global Health Security Agenda</i>. Prosecuzione della partecipazione all'iniziativa COVAX guidata dall'Alleanza globale per i vaccini (GAVI), dalla coalizione per le innovazioni in materia di preparazione alle epidemie (CEPI) e dall'OMS.</p>
<p>Sicurezza alimentare (estensione dell'accordo agricolo a tutta la catena alimentare: in particolare agli alimenti di origine non animale)</p> <p>→ DFI/DEFR</p>	<p>La Commissione europea fa dipendere la conclusione dell'accordo sulla sicurezza alimentare dall'Accordo istituzionale. Ad eccezione di alcune questioni, i negoziati sono materialmente conclusi, ma sono sospesi dal dicembre 2018.</p> <p>→ Ancora nessuna facilitazione commerciale e nessun accesso semplificato al mercato UE per gli alimenti svizzeri di origine non animale. Controlli sistematici alle frontiere tra l'UE e la Svizzera.</p> <p>→ Nessuna zona di sicurezza alimentare globale con l'UE, che rappresenterebbe un vantaggio dati la vicinanza geografica e i molteplici flussi commerciali.</p> <p>→ Nessuna partecipazione della Svizzera né al sistema per la sicurezza alimentare europeo, ovvero all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (<i>European Food Safety Authority</i>, EFSA), né al sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi (<i>Rapid Alert System for Food and Feed</i>, RASFF).</p>	<p><u>In corso</u> Prosecuzione della valutazione dei rischi da parte della Svizzera e del monitoraggio senza una cooperazione istituzionalizzata con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e il sistema di allerta rapido dell'UE (RASFF).</p> <p>Minimizzazione degli ostacoli al commercio mediante un adeguamento autonomo al diritto UE. In parte questo richiederebbe anche adeguamenti legislativi (p. es. delle disposizioni sulla commercializzazione di alimenti geneticamente modificati).</p> <p><u>A medio termine</u> Saranno eventualmente intensificati gli sforzi per concludere accordi con Paesi terzi. Vista l'importanza dell'UE come partner commerciale e le difficoltà sul piano della politica interna nel concludere accordi commerciali, l'impatto di questa strategia è molto limitato.</p>

<p>Partecipazione al pacchetto Orizzonte 2021-2027 (composto dal programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE [9° PQR o Orizzonte Europa], dal programma Euratom, da ITER e dal programma Europa digitale PED)</p> <p>→ DEFR</p>	<p>La Commissione europea inquadra la partecipazione a Orizzonte Europa nel contesto delle relazioni globali Svizzera-UE vincolando un'associazione a pieno titolo ai progressi nell'ambito dell'Accordo istituzionale. Anche i colloqui esplorativi sono al momento bloccati da parte dell'UE.</p> <p>→ Orizzonte Europa è lo strumento di promozione della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione più importante del mondo. In Svizzera rappresenta la seconda fonte di finanziamento pubblico in termini di importanza dopo il Fondo nazionale svizzero e la principale per le piccole e medie imprese (PMI). Mette in relazione i migliori ricercatori delle scuole universitarie, dell'industria e delle PMI in tutte le discipline. La partecipazione integrale ha pertanto un'importanza strategica per le scuole universitarie e le imprese svizzere, sia per le loro attività di collaborazione nazionali che internazionali.</p> <p>Senza associazione la Svizzera avrebbe lo statuto di Paese terzo per quanto riguarda la partecipazione ai programmi. Le conseguenze sarebbero le seguenti:</p> <p>→ i partecipanti svizzeri ai progetti sarebbero finanziati dalla Confederazione e potrebbero essere coinvolti soltanto in determinate parti di un progetto. I concorsi, anche quelli del Consiglio europeo della ricerca (CER), di grande importanza per i ricercatori internazionali più brillanti non sarebbero accessibili;</p> <p>→ i partecipanti svizzeri ai progetti sarebbero esclusi dalla direzione e dal coordinamento di progetti;</p> <p>→ i partecipanti svizzeri a progetti sarebbero esclusi da determinati progetti di cooperazione (p. es. nei settori strategicamente importanti come la computazione quantistica o la navigazione spaziale oppure partenariati importanti come «Shift2Rail»);</p> <p>→ la Svizzera non avrebbe il diritto di esprimere il proprio parere nei comitati dei programmi e non potrebbe quindi contribuire, sul piano dei contenuti, all'orientamento strategico della ricerca e dell'innovazione europea;</p> <p>→ i ricercatori più brillanti e le PMI innovative potrebbero emigrare nei Paesi dell'UE;</p> <p>→ il polo svizzero della ricerca e dell'innovazione e la piazza economica svizzera risulterebbero indeboliti nel contesto della concorrenza mondiale;</p> <p>→ uno studio di BAKBASEL (2015) stima che la mancata associazione comporterebbe una diminuzione costante del PIL (a causa del calo di produttività della ricerca).</p>	<p><u>In corso</u> Nel dicembre del 2020 il Consiglio federale ha adottato il suo mandato negoziale ed è pronto per i colloqui esplorativi e i negoziati. Il messaggio di finanziamento di oltre 6 milioni di franchi, approvato dal Parlamento a fine 2020, consente di utilizzare i fondi per il pacchetto Orizzonte in modo flessibile: per un'associazione a pieno titolo, un'associazione parziale o anche per uno statuto di Paese terzo con una partecipazione ad hoc per progetto.</p> <p><u>Pianificato</u> Il decreto federale sul pacchetto Orizzonte 2021-2027 permette il finanziamento dei ricercatori svizzeri che partecipano a progetti Orizzonte accessibili agli Stati terzi anche come Paese parzialmente associato o Paese terzo in caso di differimento dell'associazione (dopo settembre 2021), di associazione parziale o di mancata associazione.</p> <p>Già oggi la SEFRI sostiene la collaborazione bilaterale e multilaterale nel campo della ricerca e sta vagliando il potenziamento di progetti bilaterali e multilaterali con Paesi terzi al di fuori dell'UE (p. es. con il Regno Unito, Israele, Giappone ecc.). Ciò presuppone però una fase preparatoria di vari anni e, stando alle consultazioni con i partner nazionali interessati come il FNS, Innosuisse, il Politecnico federale di Losanna, il Politecnico federale di Zurigo, swissuniversities ecc., non può sostituire Orizzonte Europa, che è il più ampio programma di promozione a livello mondiale.</p>
<p>Partecipazione della Svizzera alla nuova fase</p>	<p>La Commissione europea inquadra la partecipazione a Erasmus+ nel contesto delle relazioni globali Svizzera-UE e fa dipendere la piena associazione della Svizzera dai progressi nell'ambito dell'Accordo istituzionale. L'UE blocca attualmente anche i colloqui esplorativi.</p>	<p><u>In corso</u> I colloqui esplorativi o i negoziati tra la Svizzera e l'UE su una futura associazione («phasing in»), compresa la questione di un «accordo ombrello», <u>non</u> possono attualmente proseguire a causa della mancanza di volontà da parte dell'UE.</p>

<p>del programma Erasmus+ (2021-2027)</p> <p>→ DEFR</p>	<p>→ La Svizzera partecipa già oggi solo in qualità di Paese terzo alle attività del programma di formazione «Erasmus+» (2014-2020) dell'UE. In linea di principio, questo statuto può continuare anche nella nuova fase del programma (dal 2021). Nel messaggio ERI 2021–2024 il Parlamento ha approvato i fondi necessari a tal fine.</p>	<p>Il Consiglio federale ha adottato il suo mandato negoziale nel gennaio 2021.</p> <p><u>Pianificato</u> Esaminare accordi bilaterali in materia di mobilità e cooperazione con Paesi terzi al di fuori dell'UE (p. es. con il Regno Unito), complementari alla cooperazione con gli Stati dell'UE.</p>
<p>Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) <i>(l'adesione all'ERA avviene attraverso la revisione dell'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia)</i></p> <p>→ DATEC</p>	<p>I colloqui sull'adesione all'ERA sono in fase avanzata. Sia la Svizzera sia l'UE hanno finora perseguito l'approccio di un unico pacchetto insieme alla revisione dell'Accordo sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia per attuare il quarto pacchetto ferroviario. A causa dell'approccio basato su un unico pacchetto, questi colloqui sono sospesi da inizio 2020 (cfr. sopra, la Commissione europea fa dipendere dai progressi nell'ambito dell'Accordo istituzionale l'adeguamento sul quarto pacchetto ferroviario nell'Accordo sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia).</p> <p>→ Nessun posto garantito nel consiglio di amministrazione e nei gruppi di lavoro dell'Agenzia e quindi nessuna possibilità di influenzarne i lavori. → Tuttavia, anche aderendo all'ERA la Svizzera rimane esclusa dal sistema di omologazione; per questo è richiesto il quarto pacchetto ferroviario (cfr. sopra, Accordo sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia).</p>	<p>Vi è la possibilità che la Svizzera – con il suo know-how – sia coinvolta almeno informalmente nei gruppi di lavoro sull'accesso all'ERA anche senza un accordo.</p>
<p>Galileo: sistema globale di navigazione satellitare GNSS</p> <p>Negoziati sulla partecipazione all'Agenzia del GNSS europeo</p> <p>Negoziati sulla partecipazione al servizio pubblico regolamentato (PRS)</p> <p>→ DATEC</p>	<p>La Commissione europea fa dipendere dall'Accordo istituzionale la conclusione di un accordo sulla partecipazione all'Agenzia del GNSS europeo. Un progetto di accordo (a livello tecnico) è disponibile dal 14 marzo 2019.</p> <p>La Commissione europea fa dipendere dall'Accordo istituzionale l'adozione di un mandato negoziale sull'accesso al PRS.</p> <p>→ Senza la partecipazione all'Agenzia del GNSS europeo la Svizzera non può partecipare alle discussioni relative alle applicazioni e all'introduzione sul mercato dei servizi. → Nessun accesso al servizio con segnali codificati (<i>Public Regulated Service, PRS</i>) per requisiti di sicurezza elevati (p. es. per l'Esercito, il Servizio delle attività informative, la polizia).</p>	<p>In assenza di un adeguato accordo di regolamentazione non è possibile partecipare né all'Agenzia del GNSS europeo né al PRS.</p> <p>La Svizzera segue attivamente lo sviluppo dei programmi GNSS attraverso i canali a sua disposizione (tra cui gli organi dei programmi e l'Agenzia spaziale europea ESA, in cui la Svizzera – in quanto membro – ha accesso anche alle informazioni sui programmi GNSS).</p> <p>Per quanto riguarda la partecipazione al PRS, non ci sono alternative valide.</p>
	<p>Il memorandum d'intesa (MoU) con l'UE sul secondo contributo svizzero è bloccato perché l'UE ha creato un legame materiale con le discussioni</p>	<p>Sulla base dei decreti federali esistenti non è possibile adottare misure: senza un accordo sull'equivalenza delle borse il contributo non può essere versato. Per</p>

<p>Secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'Unione europea</p> <p>→ DFAE/DEFR/DFGP</p>	<p>sull'Accordo istituzionale. Questo MoU costituisce la base per i negoziati con gli Stati partner sugli accordi concernenti il contributo.</p> <p>Il Parlamento svizzero ha in linea di principio approvato il contributo, ma ha deciso che potrà essere versato solo quando l'UE non emanerà più misure discriminatorie, in particolare riguardo all'equivalenza borsistica, che l'UE fa dipendere dai progressi nell'ambito dell'Accordo istituzionale.</p> <p>→ Nessun secondo contributo nella forma attuale. Ripercussioni negative sulle relazioni bilaterali con l'UE e con gli Stati partner e sulla reputazione della Svizzera come partner affidabile. Il know-how e le reti stabilite con il primo contributo vanno persi.</p>	<p>poterlo versare, il Parlamento dovrebbe approvare una modifica dei decreti federali (ossia stralciare la condizione relativa alle misure discriminatorie).</p> <p>Se una decisione sull'attuazione del contributo verrà presa solo nel secondo semestre del 2021, è probabile che si dovranno prima prorogare la base giuridica (LF Est), che è limitata fino alla fine del 2024, e i decreti federali sul secondo contributo (durata dell'impegno e dell'attuazione). Per poter comunque iniziare rapidamente, in linea di principio si potrebbe far decorrere l'impegno del contributo già da prima di una proroga della base giuridica e dei decreti federali, ma questo comporterebbe rischi significativi sul piano dell'attuazione, sia a livello operativo (della qualità) che in termini di politica estera: non sarebbe scontato che i Paesi partner siano disposti a procedere in questo modo, se non viene garantito un periodo di impegno sufficientemente lungo.</p> <p>All'occorrenza si potrebbe anche considerare un contributo completamente nuovo.</p>
<p>Diritti di cabotaggio <i>(Conclusioni di un protocollo sui diritti di cabotaggio per l'Accordo sul trasporto aereo)</i></p> <p>→ DATEC</p>	<p>La Commissione europea fa dipendere la conclusione del protocollo sui diritti di cabotaggio (voli nazionali) dall'Accordo istituzionale. Sul piano materiale vi è già un'intesa da novembre 2011.</p> <p>→ Nessun accesso al mercato liberalizzato del trasporto aereo per i voli nazionali negli Stati membri dell'UE. Tuttavia, per le compagnie aeree svizzere, i voli nazionali all'interno di Stati membri dell'UE non sono rilevanti.</p>	
<p>Negoziati pianificati ed equivalenze</p>		
<p>Riconoscimento di equivalenze in ambito finanziario</p> <p>→ DFE</p>	<p>La Commissione europea fa dipendere l'equivalenza borsistica (MiFIR23) dall'Accordo istituzionale e ha lasciato scadere il riconoscimento dell'equivalenza borsistica della Svizzera il 30 giugno 2019.</p> <p>Per la Svizzera sono importanti anche altre procedure di equivalenza: in particolare MiFIR 46/47 (operazione transfrontaliera con investitori professionali o clienti privati facoltosi), ma anche AIFMD (gestione e distribuzione di fondi) ed EMIR 13 (riconoscimento della regolamentazione svizzera in materia di derivati). In tutte queste procedure di equivalenza l'UE non mostra alcuna volontà di trattare, un atteggiamento che ha in parte anche nei confronti di altri Paesi terzi. In seguito alla Brexit, l'UE ha apportato alcune modifiche al proprio regime di accesso al mercato per i servizi finanziari e ha reso tendenzialmente più difficile l'accesso da parte di Stati terzi.</p>	<p><u>In corso</u></p> <p>La misura di protezione dell'infrastruttura delle borse svizzere del 30 novembre 2018 (ordinanza concernente il riconoscimento di sedi di negoziazione estere) è stata attivata il 1° luglio 2019 e garantisce ancora oggi il commercio di azioni svizzere sul SIX Swiss Exchange da parte di trader dell'UE. L'ordinanza di necessità è limitata al 31 dicembre 2021. Qualora la misura dovesse rimanere in vigore più a lungo, sarebbe necessario sancirla in una legge federale. Nel frattempo è stato possibile trovare una soluzione bilaterale con il Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione.</p> <p>Verificare eventualmente l'introduzione di una procedura OMC (equivalenza borsistica).</p>

	<p>→ Nessun miglioramento riguardo all'accesso al mercato dell'UE per i fornitori svizzeri di servizi finanziari. Stando ad alcune stime dell'ASB, circa 1000 miliardi di franchi del patrimonio gestito in Svizzera provengono da investitori dell'UE (totale patrimonio clienti stranieri = 3750 mia. fr.).</p> <p>→ Le banche svizzere hanno trasferito sempre più le loro attività commerciali con clienti dell'UE verso presenze fisiche nell'area UE. Ne deriva la soppressione di posti di lavoro in Svizzera e la perdita di substrato fiscale.</p>	<p>Maggiore impegno allo scopo di ottenere determinate agevolazioni per l'accesso al mercato a livello bilaterale con Stati membri dell'UE (IT) o Stati terzi (Regno Unito).</p> <p>Le banche svizzere trasferiscono sempre più le loro attività commerciali con clienti dell'UE verso presenze fisiche nell'area UE.</p>
<p>Europa Creativa (Partecipazione al programma quadro 2021-2027) → DFI</p>	<p>La condizione per partecipare a Europa Creativa è la conclusione dell'Accordo istituzionale e l'allineamento alla direttiva UE sui servizi di media audiovisivi (direttiva SMA).</p> <p>→ Accesso più difficile alle reti europee e al mercato cinematografico europeo, indebolimento della presenza del cinema svizzero in Europa.</p>	<p><u>In corso</u> Dal 2014 sono in vigore misure nazionali sostitutive volte a compensare i maggiori svantaggi finanziari per il settore audiovisivo svizzero derivanti da una mancata partecipazione; queste misure dovranno restare in vigore.</p> <p>È al vaglio una partecipazione per l'attuale periodo di programma 2021-2027 (cfr. Messaggio sulla cultura 2021-2024).</p>
<p>Commercio di legname (accordo di accesso al mercato nel commercio di legname) → DATEC</p>	<p>La Commissione europea non è disposta ad avviare colloqui esplorativi per migliorare l'accesso al mercato nel settore del commercio di legname. La condizione posta per un nuovo accordo di accesso al mercato è l'Accordo istituzionale.</p> <p>→ Nessuna rimozione degli ostacoli tecnici al commercio, svantaggio competitivo per gli operatori economici svizzeri nonostante disposizioni svizzere equivalenti.</p>	<p><u>In corso</u> Adeguamento giuridico unilaterale a livello di leggi e ordinanze (adeguamento autonomo).</p> <p>La revisione della LPAmb approvata dal Parlamento il 27 settembre 2019 permette al Consiglio federale di introdurre a livello di ordinanza un divieto alla messa in commercio di legno abbattuto illegalmente che è equivalente a quello dell'UE. Questo divieto riduce gli ostacoli al commercio tra la Svizzera e l'UE. Una piena parità di trattamento delle persone che commercializzano per la prima volta in Svizzera o nell'UE legname o prodotti derivati potrebbe tuttavia essere raggiunta solo mediante un accordo con l'UE.</p>